

Linee Guida dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà nell'ambito degli affidamenti diretti di importo inferiore a € 40.000,00 di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs. 36/2023

Art. 1 - Oggetto dei controlli

Formano oggetto di controllo, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relative al possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 (cause di esclusione automatica), 95 (cause di esclusione non automatica), 97 (cause di esclusione di partecipanti a raggruppamenti) e 98 (illecito professionale grave) e dei requisiti di ordine speciale, ove previsti, di cui all'art. 100 del D.Lgs. 36/2023, rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto di servizi, forniture e lavori di importo inferiore a € 40.000.

Art. 2 – Modalità operative per l'esecuzione dei controlli

I controlli sono effettuati a campione, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, su un numero predeterminato di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, in rapporto percentuale sul numero complessivo, secondo modalità e parametri imparziali e oggettivi.

Il campione da sottoporre al controllo è individuato nella percentuale del 20% delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate nell'ambito degli affidamenti diretti operati da ciascun RUP della Stazione appaltante di importo inferiore a € 40.000,00, con arrotondamento all'unità superiore.

I controlli a campione devono avvenire due volte l'anno, con la seguente tempistica:

- entro il 31/07 per le dichiarazioni presentate in relazione ad appalti stipulati dal 01 gennaio al 30 giugno di ogni anno;
- entro il 31/01 per le dichiarazioni presentate in relazione ad appalti stipulati dal 01 luglio al 31 dicembre di ogni anno;

Gli appalti derivanti da adesione a convenzioni/accordi quadro stipulati dalle Centrali Uniche di Committenza restano esclusi dai controlli di cui sopra, in quanto la relativa documentazione è già stata oggetto di controllo da parte delle Centrali stesse.

L'individuazione del campione da sottoporre a controllo avverrà con sorteggio casuale effettuato dal RUP della Stazione Appaltante nominato ex art. 15 del D.Lgs. 36/2023, dal responsabile di fase ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice o da un apposito ufficio o servizio a ciò deputato, previa formazione di un elenco numerato disposto in ordine cronologico in base alla data e al numero di adozione dei decreti adottati nel semestre di riferimento per gli affidamenti in esame.

Per la selezione casuale del campione la Stazione Appaltante potrà avvalersi di un'applicazione per la generazione di numeri casuali e sorteggio che verrà individuata da ARDiS e comunicata a tutti gli Uffici preposti all'attività di controllo.

Le operazioni di sorteggio del campione sono documentate con apposito verbale.

Art. 3 – Esiti dei controlli

In caso di rilevazione di presunte irregolarità, il R.U.P., il responsabile di fase ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice o l'apposito ufficio o servizio deputato ai controlli, dovrà instaurare un contraddittorio con l'operatore economico irregolare/inadempiente.

Il R.U.P. invierà tramite pec alla parte dichiarante una comunicazione scritta con assegnazione di un termine congruo per fornire chiarimenti o presentare osservazioni.

Nel caso in cui venga accertata la presenza nella dichiarazione sostitutiva di elementi di non veridicità, non rientranti negli errori materiali/irregolarità/omissioni di cui all'art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000, si applica quanto previsto dall'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 36/2023: *“Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla*

risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento".

Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Per i contratti di modesto valore, per i quali non è stata stipulata la garanzia definitiva, o per i contratti ad esecuzione istantanea, per i quali la prestazione risulti già completamente eseguita, la Stazione appaltante dovrà pagare il relativo corrispettivo, per non incorrere nella fattispecie dell'indebito arricchimento di cui all'art. 2041 c.c..

In siffatte ipotesi, la Stazione appaltante procederà alla prevista comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento dalla stessa indette per un periodo da uno a dodici mesi.

Dei controlli effettuati è redatto apposito verbale.

Art. 4-Individuazione dell'ufficio per le operazioni di estrazione e controllo: Il R.U.P, qualora non sia nominato un responsabile di fase ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice o non sia costituito un apposito ufficio o servizio a ciò deputato, effettua i controlli e redige gli appositi verbali a seguito degli stessi.

Art. 5 – Trattamento dei dati personali

I dati e le informazioni raccolti verranno utilizzati esclusivamente per le finalità per le quali sono stati acquisiti, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, Regolamento UE 2016/679).

Art. 6 – Disposizioni transitorie e finali

Per le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate in relazione ad affidamenti diretti di importo inferiore a € 40.000,00 stipulati dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 36/2023 al 31.12.2024, ciascun R.U.P., o altro soggetto individuato in base all'art. 4, effettuerà i controlli a campione, sempre nella misura del 20%, con arrotondamento all'unità superiore, entro il 31.12.2025. Dei controlli effettuati è redatto apposito verbale anche nel caso i cui i controlli siano già stati eseguiti precedentemente all'adozione delle presenti Linee Guida.

Art. 7 – Validità e applicazione

Le presenti Linee Guida si applicano dal giorno della loro adozione e restano valide fino alla data della loro revoca, totale o parziale, oppure a seguito di modifiche normative e/o regolamentari dell'Amministrazione centrale.

Le presenti Linee guida saranno pubblicate sul sito web dell'Agenzia Regionale per il Diritto allo studio nella pagina competente sezione di "Amministrazione Trasparente", secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013 ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 36/2023.